



COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Provincia di Milano)

SETTORE FINANZIARIO

Art. 40, comma 3 sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 - circolare n. 25 del 19 luglio 2012 MEF Rag.Gen.Stato

ESERCIZIO 2012

Relazione illustrativa al contratto integrativo

pagina 2/18

Relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo

pagina 7/18



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

(Provincia di Milano)

SETTORE FINANZIARIO

Relazione illustrativa al contratto integrativo anno 2012

Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	19/09/2012 FIRMA PREINTESA	
Periodo temporale di vigenza	1 GENNAIO 2012 – 31 DICEMBRE 2012	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Giuliana Sogno – Segretaria Comunale - Presidente Gaetano Carlo Gaiera - Posizione Organizzativa - Componente Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): SIND. C.I.S.L. SIND. C.G.I.L. SIND. U.I.L. SIND. SULPM Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): SIND. C.I.S.L. signor Agostino Vigna SIND. SULPM signori Flavio Ferzoco e Sergio Bazzea	
Soggetti destinatari	Personale dipendente non dirigente del COMUNE di PREGNANA MILANESE	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Ai sensi del CCNL Enti Locali tale certificazione non è dovuta. L'unica certificazione dovuta è quella del Revisore dei Conti a cui è indirizzato tale relazione.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che	È stato adottato il Piano della performance 2012 previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 con deliberazione della G.C. n. 87 del 13/06/2012

	in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012 2013 2014 previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 con deliberazione della G.C. n. 28 del 22/02/2012
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.
		La Relazione della Performance 2011 approvato con deliberazione della G.C. n. 70 del 02/08/2012 è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 di cui al Verbale del Nucleo Indipendente di Valutazione n. 1 del 27/04/2012.
Eventuali osservazioni		

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili).

- a) *illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;*

Per l'anno 2012 già con la determina di costituzione del Fondo n. 58 del 23/01/2012, la Segretaria Comunale aveva reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell'art.33 del CCNL 22.1.2004 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici ecc.) e in particolare venivano accantonati rispetto alle risorse ancora contrattabili importi pari ad € 23.670,66=, quali risorse necessarie a retribuire le progressioni orizzontali e pari ad € 13.110,26= l'indennità di comparto già determinate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il contratto decentrato per le risorse all'anno 2012 le delegazioni hanno confermato la destinazione delle risorse già in essere negli anni precedenti, destinando:

1 - Specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett f. CCNL 01/04/99, art. 36, c.1, CCNL 22/01/04 e art. 7 CCNL 9/5/2006) € 8.775,00=

Art. 7 CCNL 9/5/2006 "1. La lett. f) del comma 2, dell'art.17 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente: " f) compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi: l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera. " . "

2 - Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi (art. 17, c. 2, lett a, CCNL 01/04/99 e s.m.i.) € 13.019,34=.

Visto l'accordo di preintesa del 19 settembre 2012 viene ridefinita tra le parti la modalità di erogazione della produttività e viene così modificato ed integrato il contratto decentrato integrativo in vigore precedentemente per la distribuzione della produttività.

Le risorse destinate alla produttività annuale, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999 e successive modifiche, quantificate in € 13.019,34= saranno effettivamente distribuite sulla base della valutazione individuale e sulla base della percentuale di coinvolgimento dei dipendenti da effettuare a consuntivo.

Art. 37 CCNL 22.1.2004 "1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.

Art.18 D.lgs 150/2009 "Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, perchè valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

FONDO INDISPONIBILE	2012
Progressioni economiche	23.670,66
Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04	13.110,26

Indennità particolari posizioni	8.775,00
Altre indennità (reinq.P.L. Rischio, valori, reperibilità e turno)	15.778,00
produttività individuale e collettiva	13.019,34
TOTALE UTILIZZO CONCORDATO NELL'ANNO	74.353,26
TOT UTILIZZO LETTERA k)	9.630,00
TOTALE UTILIZZO FONDO	83.673,26

- c) *gli effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Attualmente risulta vigente :

CCDI 2009 siglato in data 31/07/2009 con l'aggiornamento al medesimo, siglato il 22 dicembre 2011, il contratto è stato aggiornato ed adeguato al D.Lgs. 150/2009 che ha apportato modifiche sostanziali al D.lgs 165/2001 restringendo e modificando ampiamente le materie destinate alla contrattazione integrativa definendo in maniera sensibilmente differente rispetto al passato le materie destinate alla contrattazione, concertazione ed informazione.

- d) *illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

L'attuale sistema di valutazione risulta sostanzialmente coerente con le novità introdotte dal D.lgs 150/2009 anche con le modifiche apportate al Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

- e) *illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

Per gli anni 2011 e 2012 non sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali anche in virtù della L.122/2010. Non sono stati contrattati quindi nuovi criteri anche se è stato condiviso tra le parti che il sistema utilizzato per valutare la performance sarà utilizzato qualora si dovessero prevedere nuove progressioni economiche in futuro.

- f) *illustrazione dei risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

Con la Delibera n. 87 del 13/06/2012 la Giunta Comunale ha approvato il Piano della Performance per l'anno 2012. Tale piano è stato successivamente comunicato al Nucleo Indipendente di Valutazione. Ai sensi delle norme vigenti l'Ente è tenuto ad approvare un

Piano della Performance che deve contenere le attività di processo dell'Ente riferiti ai servizi gestiti ed eventuali obiettivi strategici annuali determinati dalla Giunta Comunale. Per l'anno 2012 la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 75 del 23/05/2012 il Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'art. 197 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Nelle deliberazioni precedentemente citate si sono individuati gli Stakeholders cui sono rivolti i processi, indici di quantità, qualità, tempo e di costo (corredati dai valori raggiunti nel triennio precedenti e dai valori attesi per l'anno 2012). Inoltre sono previsti numerosi indicatori di efficienza, efficacia, temporale e di qualità, sui quali sono indicati i valori attesi.

In particolare sono stati approvati anche con il Piano della Performance 2012 numero 10 obiettivi strategici dei quali 3 intersettoriali.

Non sono state destinate somme ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999.

Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa;


- g) **altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.**

Nella costituzione del fondo il totale della parte fissa ammonta ad euro 70.515,68=, il totale della parte variabile ammonta ad euro 3.837,58= per un totale di euro 74.353,26=.

Le somme riferite alla lettera k) del CCNL 1999 art. 15 primo comma sono previste per euro 9.320,00=.

Il Responsabile Servizio Finanziario

Gaetano Carlo Gaiera



Pregnana Milanese, li 26 settembre 2012



COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Provincia di Milano)

SETTORE FINANZIARIO

Relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo anno 2012

1-Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2012 ha seguito il seguente iter:

- Deliberazione C.C. n. 15 del 27/02/2012 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 nel quale sono contenute le previsioni di spesa riferite al personale dipendente;
- Determinazione n. 58 del 23/01/2012 del Segretario Comunale dell'Ente di Costituzione del fondo;
- Preintesa tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2012 avvenuta in data 19 settembre 2012.

1.1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

CCNL-1/4/1999 Lettera a) primo comma art. 15	ANNO 2010	ANNO 2012
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)	8.005,08	8.005,08
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)	3.098,74	3.098,74
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale)	516,46	516,46
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)	14.195,34	14.195,34
Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti in	6.525,86	6.525,86
Lettera b) primo comma art. 15		
Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione) destinate		

nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995		
Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996		
Lettera c) primo comma art. 15		
Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un inc		
Lettera f) primo comma art. 15		
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti amministrati		
Lettera g) primo comma art. 15		
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995	11.677,00	11.677,00
Lettera h) primo comma art. 15		
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di £ 1.500.000 di cui all'art.37, e. 4 del CCNL del 6.7.1995 (indennità di direzione e di Staff al personale della ex VIII qualifica)		
Lettera j) primo comma art. 15		
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999	3.124,41	3.124,41
Lettera l) primo comma art. 15		
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni	-2.954,00	-2.954,00
Lettera m) primo comma art. 15		
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 solo 3%	260,46	260,46
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1		

Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL del'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	6.871,49	6.871,49
Quinto comma art. 15		
In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori		
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2		
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 sino al 2003	5.147,58	5.147,58
ART 32 c1. ccnl 16.10.03		
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	3.785,91	3.785,91
ART 32 c2. ccnl 16.10.03		
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica	3.053,16	3.053,16
Art.4 comma 1 ccnl 2004-2005		
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 c	3.259,74	3.259,74
Art.8 c2. ccnl 11/04/2008		
Gli enti locali, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2007, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, c.2, del CCNL 22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla	3.948,45	3.948,45
FONDO UNICO CONSOLIDATO	70.515,68	70.515,68

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Si rinvia ai prospetti precedenti per quanto riguarda gli incrementi succedutesi negli anni in applicazione ed attuazione del CCNL.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Gli ulteriori incrementi stabili, che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente (come ad esempio la RIA personale cessato) sono analiticamente sopra indicati.

1.2 Sezione II – risorse variabili

Vengono qui presentate per la certificazione le risorse variabili che il contratto collettivo di lavoro di riferimento individua al fine di alimentare il Fondo che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi. Appartengono a questo gruppo, ove previste, le risorse derivanti da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione, nelle spese di personale, nonché gli incrementi previsti in sede di CCNL qualora specificamente qualificati come risorse variabili aggiuntive riferito ad uno specifico periodo.

CCNL 1/04/1999	ANNO 2010	ANNO 2012
Lettera d) primo comma art. 15 Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997		
Lettera e) primo comma art. 15 Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, c.57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità ecc.)		
Secondo comma art. 15 Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.	3.837,58	3.837,58
Quarto comma art. 15 Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e dal c. 2 possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio		
Quinto comma art. 15		

In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori costi.		
Quinto comma art. 15		
In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione della spesa.		
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2		
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2004		
ART 32 c7. ccnl 16.10.03		
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0.20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al fi		
Art.4 comma 1 ccnl 2004-2005		
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004.		
Art.4 comma 2 ccnl 2004-2005		
2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del presente articolo.	Risorsa stabile da consolidarsi nel 2007	Risorsa stabile da consolidarsi nel 2007
Art.8 c3. ccnl 11/04/2008		
Gli enti locali possono incrementare, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2007, le risorse decentrate di cui all'art. 31, c.3, del CCNL 22/01/2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con rifer		
TOTALE FONDO VARIABILE ANNUALE	3.837,58	3.837,58
TOTALE FONDO PARTE	74.353,26	74.353,26

FISSA PIU' PARTE VARIABILE		
Lettera k) primo comma art. 15		
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 es. contributo progettazione, incentivi ICI, contributo anagrafe stranieri ecc.	7.320,00	9.320,00
Risparmi della disciplina straordinario anno precedente art.15 comma m)		
Risparmi dei fondi anni precedenti da utilizzare		

Ai sensi dell'art. 17, c. 5 del CCNL 1.4.1999 le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Ribadendo che l'economia di un fondo annuale è la differenza tra la costituzione e l'utilizzo, si è calcolato la verifica a consuntivo in maniera rigorosa e puntuale dell'eventuale ammontare di tali economie. Per l'anno 2012 non sono state accertate risorse provenienti dalla consuntivazione del fondo anno 2011.

Ai sensi dell'art. 14, c. 1 del CCNL 1.4.1999 le risorse del fondo straordinario eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.

Il fondo straordinario per l'Ente è pari ad € 7.573,50=. Nell'anno 2011 sono state erogate risorse per retribuire prestazioni in straordinario pari ad € 7.573,50=, pertanto non sono residue risorse.

Non si sono previste iscrizioni, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, delle somme necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato da un accrescimento dei servizi conseguente a processi riorganizzativi.

Gli importi di cui sopra dovranno essere distribuiti prevalentemente alla produttività al fine di definire progetti che si riconducano alla Relazione Previsionale e Programmatica ed in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance 2012 già citato.

Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa.

1.3 – Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis del dl 78/2010 che prevede il "blocco" per il triennio 2011/2013 (esteso al 2014 dalla manovra estiva 2011) del trattamento accessorio e la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza alla cessazione dal servizio di personale e alla luce della circolare n. 12 del 2011 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo

della riduzione di cui al punto precedente, l'Ente non deve decurtare il fondo delle risorse umane poiché la media presunta dei dipendenti al 31.12.2012.

Riduzione fondo incentivante in base al personale in servizio	2010	2012
DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 1 GENNAIO	28,0	29,0
DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE	29,0	28,0
MEDIA (semisomma dei presenti al rilievo)	28,5	28,5

1.4 – Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) FONDO UNICO CONSOLIDATO	70.515,68
b) TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	3.837,58
FONDO COMPLESSIVO	74.353,26
DECURTAZIONE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010	0,00
FONDO COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE ED AL NETTO DELLA LETTERA k) art. 15 comma 1 CCNL 1/4/1999	74.353,26

1.5 – Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono previste risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo se non quelle voci che per disposizioni contrattuali sono finanziate con mezzi propri di bilancio.

Si precisa che ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Lo stesso discorso vale anche per le PEO progressioni economiche orizzontali. Nello specchio sotto riportato si evidenziano le voci, gli importi e la suddivisione di spesa.

INDENNITA' E VARIE	TOTALE	A CARICO BILANCIO	A CARICO FONDO
INDENNITA' DI COMPARTO	14.484,05	1.373,79	13.110,26
PEO (Progressioni Economiche Orizzontali)	25.141,50	1.470,84	23.670,66

2 - Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

2.1 – Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Le risorse del Fondo come definite negli atti dell'Amministrazione hanno natura obbligatoria e non possono essere oggetto di negoziazione. Il contratto integrativo non interviene su materie già precedentemente negoziate.

Sono sotto riportate le poste non disponibili alla contrattazione decentrate per i motivi sopra indicati se non utilizzate integralmente.

<u>Istituti contrattuali stabili</u>	<u>Costituzione Fondo</u>	<u>Previsione utilizzo fondo 2012</u>
Progressioni economiche		23.670,66
Reinquadramento Vigili		250,00
Comparto		13.110,26
Rischio		1.268,00
Particolari resp.messo anagr.		900,00
Indennità Resp. Edilizia Privata		2.500,00
Indennità Resp. Uff. Tributi		2.500,00
Indennità Resp. Uff. Ced		2.500,00
Indennità Resp. P.L.		375,00
Maneggio valori		1.060,00
Reperibilità		6.200,00
Turno		7.000,00
TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA	70.515,68	61.333,92

CONTRATTAZIONE		
TOTALE DISPONIBILITA'	(70.515,68 meno 61.333,92)	9.181,76

2.2 – Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

Le risorse economiche, destinate alla produttività sono suddivise pro-quota tra il personale dipendente sulla base della percentuale di coinvolgimento dei dipendenti e distribuite sulla base del raggiungimento dei vari obiettivi assegnati e dei comportamenti organizzativi.

Viene istituita a far tempo dall'esercizio 2012 una posizione di particolare responsabilità nel settore Polizia Locale finanziata con le risorse stabili del Fondo per un importo annuo pari ad euro 1.500,00=

Per l'anno 2012, essendo la posizione istituita dal 1 ottobre 2012, la retribuzione risulta pari ad euro 375,00=.

Alla produttività collettiva vengono destinate le restanti risorse per un importo pari ad euro 13.019,34=.

La parti si accordano nel senso che gli eventuali risparmi sui progetti siano ridistribuiti in proporzione per compensare la produttività collettiva in attuazione del Piano della Performance 2012.

2.3 – Sezione III – (eventuali) Destinazione ancora da regolare.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

TOTALE UTILIZZO CONCORDATO NELL'ANNO	74.353,26
TOTALE COSTITUZIONE FONDO	74.353,26

2.5 – Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.6 – Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

L'art. 4 comma 3 sexies D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » così come modificato dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 e D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 prevede che:

3-sexies. "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"

L'art. 5 c. 3 del CCNL 1/4/1999 prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo.."

La presente relazione, in ossequio ai dispositivi del precitato contratto collettivo nazionale di lavoro, persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Si richiama anche l'art. 40 del 165 comma 3 quinquies così come modificato dal d.lgs 150/2009 che in materia di spesa del personale richiedono un contenimento delle spese relative al personale e consentono di inserire eventuali risorse decentrate solo:

"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa **nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale** dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato **all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi** applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 150/09 e pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."

Ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 sulle modalità di calcolo e successive modifiche ed interpretazioni anche della Sezione Autonomie della Corte dei Conti:

Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2009 era pari ad €: 949.832,08=.

Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2010 era pari ad €: 949.825,14=

Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2011 era pari ad : 944.831,35=

Si attesta che la spesa previsionale del personale per l'anno 2012, come da bilancio di previsione tabella allegata è pari ad €: 944.830,35=.

Si attesta pertanto che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente.

ANNO	2011	2012
FONDO UNICO CONSOLIDATO PARTE FISSA	70.515,68	70.515,68
FONDO UNICO CONSOLIDATO PARTE VARIABILE	3.837,58	3.837,58
TOTALE FONDO COMPLESSIVO	74.353,26	74.353,26
FONDO COMPLESSIVO 2010 € 74.353,26		
ANNO	2011	2012
Lettera k) art. 15	9.320,00	9.320,00
Lettera k) art. 15 ccnl 1999 anno 2010 € 7.320,00		

Come illustrato sinteticamente il Totale fondo 2010, 2011 e 2012 coincide (al netto delle somme riferite alla lettera k) primo comma articolo 15 CCNL 1/4/1999.

Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

4.1 – Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

La costituzione del fondo per l'anno 2012, così come previsto dalla L. 122/2010 non risulta superare l'importo determinato per l'anno 2010. La costituzione del fondo per l'anno 2010 che risultava era pari ad € 33.528,81, come esposto nelle tabelle sopra riportate.

I limiti di spesa del personale dipendente ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della L. 296/2006 sono rispettati.

Il Patto di Stabilità interno nell'esercizio 2011 è stato rispettato e la programmazione contabile e finanziaria per l'anno 2012 ne prevede ugualmente il rispetto al 31 dicembre 2102 ai sensi della legge di stabilità 2012 n. 183/2011 articolo 31.

4.2 – Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Questa sezione dà contezza con le evidenze esposte nelle tabelle precedenti che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente.

4.3– Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n.165/2001, l'ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2012, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2012, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 27/02/2012, esecutiva.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006.


L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata, come dall'anno 2000, nell'importo di € 7.573,50=.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 5 comma 4, D.Lgs. 66/2003 si dà atto che la somma stanziata nel bilancio 2012 è pari ad euro 4.000,00=.

Il Responsabile Servizio Finanziario

Gaetano Carlo Gaiera



Pregnana Milanese, li 26 settembre 2012

REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Oggetto: Proposta di pre-intesa disciplinante ambiti e materie di competenza della contrattazione decentrata, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, 3° comma del C.C.N.L. - Anno 2012

Visto la proposta di pre-intesa disciplinante ambiti e materie di competenza della contrattazione decentrata per l'anno 2012 del Comune di Pregnana Milanese;

Preso atto che si sono effettuati i seguenti controlli:

- coincidenza del fondo iniziale dell'anno 2012 destinato a finanziare il salario accessorio con il fondo produttività dell'anno 2011 come da accordo in precedenza siglato tra le OO.SS. e la delegazione di parte pubblica;
- verifica delle voci che compongono la determinazione del fondo in base al contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente;
- verifica delle variazioni delle voci che compongono il fondo 2012 rispetto al fondo 2011;
- predisposizione della relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo come indicato dalla circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato;

Visto il C.C.N.L. comparto Regioni e Autonomie Locali e le disposizioni contenute nell'art. 9 comma 2 e 2-bis del d.l. 78/2010;

Visto il bilancio di previsione 2012 e gli stanziamenti relativi all'applicazione del fondo produttività;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla copertura finanziaria;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla proposta di delibera, in merito al parere di regolarità tecnica;

Tutto ciò premesso,

il Revisore dei Conti

- in relazione all'art. 4, 3° comma del C.C.N.L. del personale del comparto regioni e autonomie locali, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole in merito al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa 2012.

Pregnana Milanese, 03 ottobre 2012

Il Revisore dei Conti
D.ssa Elisabetta Civetta

